

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-767	del 13/12/2011
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase”.	
Proposta	n. PDTD-2011-743 del 30/11/2011	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Gestione Integrata Rifiuti	
Dirigente proponente	Villani Barbara	
Responsabile del procedimento	Villani Barbara	

Questo giorno 13 (tredici) dicembre 2011 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Belladonna Vito, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase”.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tale funzioni, attività e compiti dell’Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 1328/2008, ha approvato il Piano di Azione Ambientale 2008-2010 che determina, come previsto dal comma 3 dell’art. 99 della L.R. n. 371999, gli obiettivi e le priorità ambientali;
- che tra le azioni del suddetto Piano, rientra il proseguimento del monitoraggio della subsidenza della pianura emiliano-romagnola, che è oggetto di studio da diversi anni in quanto l’abbassamento del suolo può compromettere opere e attività umane;
- che Arpa, su incarico della Regione Emilia-Romagna, nel corso degli anni ha progettato e istituito una rete regionale di monitoraggio della subsidenza che ha fornito un quadro sinottico di dettaglio del fenomeno della subsidenza a scala regionale ed in particolare sono state realizzate due diverse cartografie a curve isocinetiche;
- che la Regione Emilis-Romagna ha ravvisato la necessità di procedere, essendo già trascorsi 4 anni, ad un nuovo rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola e ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica il supporto tecnico-scientifico per la realizzazione delle attività relative a “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase”;
- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto ed ha inviato una specifica tecnico-economica, agli atti;

CONSIDERATO:

- che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, competente per materia ha ritenuto la proposta presentata da Arpa idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
- che, pertanto, è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento all'articolo 1 della sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione dovranno terminare entro il 31.12.2011 e, salvo cause non imputabili ad Arpa, potrà essere concessa una proroga, mediante atto formale predisposto dal responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;
- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 350.000,00 a titolo di finanziamento erogato secondo le modalità di cui all'art. 4 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile CTR Gestione Integrata dei Rifiuti, la quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la stessa Dott.ssa Barbara Villani;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività relative a “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase”;
2. di dare atto che le attività previste nell’atto di cui al punto 1. dovranno essere concluse entro il 31.12.2011 e, salvo cause non imputabili ad Arpa, potrà essere concessa una proroga, mediante atto formale predisposto dal responsabile del Servizio Tutela e risanamento Risorsa Acqua;
3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 350.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 4 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Vito Belladonna)

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ARPA -
DIREZIONE TECNICA RELATIVA AL "RILIEVO DELLA SUBSIDENZA
NELLA PIANURA EMILIANO - ROMAGNOLA - PRIMA FASE".**

L'anno. , il giornodel mese

Tra

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale della
fiera, 8 (C.F. 80062590379), rappresentata per la
sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente
regionale competente per materia, che elegge il domicilio
legale preso il sopra citato indirizzo, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - Direzione Tecnica di seguito denominata
Arpa P. Iva e C.F. 04290860370 con sede in Largo Caduti, 6 -
Bologna, rappresentata dal Direttore _____

Visto il Piano di Azione Ambientale 2008-2010 approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del
28.07.2008 che determina, come previsto dal comma 3 dell'art.
99 della L.R. n. 3/1999, gli obiettivi e le priorità delle
azioni ambientali;

Considerato che tra le azioni previste dal suddetto
Piano, rientra il proseguimento del monitoraggio della
subsidenza della pianura emiliano - romagnola, che è oggetto
di studio da diversi anni in quanto l'abbassamento del suolo
può compromettere fortemente opere ed attività umane;

Rilevato che l'ARPA, su incarico della Regione Emilia-
Romagna, ha:

- progettato ed istituito nel 1997-1998 una rete regionale
di monitoraggio della subsidenza costituita, in
particolare, da una rete di livellazione geometrica di
alta precisione con oltre 2.300 capisaldi e una rete di
circa 60 punti GPS;
- misurato, per la prima volta nel 1999, la rete
consentendo di realizzare la prima carta a isolinee di
velocità di abbassamento del suolo relativa al periodo
1970/93 - 1999, che costituisce il primo tentativo di

restituire un quadro complessivo dei movimenti verticali del suolo sull'intera area di pianura della regione, già nella fase di rilievo "zero" della rete;

- nel 2002, ripetuto il rilievo della sola rete GPS aggiornando così le conoscenze sui movimenti del suolo, per il periodo 1999-2002, relativamente ai punti della rete stessa;
- nel 2005-2007, realizzato l'aggiornamento delle conoscenze geometriche relative al fenomeno della subsidenza, tramite l'interazione della tecnica di livellazione geometrica di alta precisione con l'analisi interferometrica di dati radar satellitari con tecnica PSInSARTM;

Considerato che i risultati ottenuti hanno fornito un quadro sinottico di dettaglio del fenomeno della subsidenza a scala regionale ed in particolare sono state realizzate due diverse cartografie a curve isocinetiche:

- la prima, relativa al periodo 1999-2000, fa riferimento all'elaborazione dei dati provenienti da due satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ERS1 e ERS2 e si basa sulle velocità di movimento relative a circa 160.000 punti;

- la seconda, relativa al periodo 2002-2006, fa riferimento all'elaborazione dei dati provenienti dal satellite ENVISAT (ESA) e RADARSAT (Agenzia Spaziale Canadese) e si basa sulle velocità di movimento relative a circa 140.000 punti;

Ravvisata la necessità da parte della Regione Emilia-Romagna di procedere, essendo trascorsi già 4 anni, ad un nuovo rilievo della subsidenza nella pianura emiliano - romagnola;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m. che istituisce l'Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della regione ed in particolare:
- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell'Arpa il supporto alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;

- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;
- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 8 del 18 novembre 2010 inerente "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187";

Considerato inoltre che, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l'ARPA ha predisposto la specifica tecnico-economica relativa a "Rilievo della subsidenza nella pianura Emiliano -Romagnola - Prima fase" acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua con PG.2010.0284763 del 16.11.2010 che prevede un costo complessivo pari ad Euro 350.000,00;

Dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, competente per materia, ha ritenuto la specifica tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna affida all'Arpa - Direzione Tecnica, che accetta la realizzazione delle attività relative al "Rilievo della subsidenza nella pianura Emiliano -Romagnola - Prima Fase" secondo le modalità analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua con prot. reg.le PG.2010.0284763 del 16.11.2010.

ARTICOLO 2 - TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di esecutività della delibera della Giunta Regionale n. _____ del ____ e dovranno terminare entro il 31/12/2011.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.

ARTICOLO 3 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio, verificherà l'operato dell'Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed Arpa.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Regione riconosce ad Arpa - Direzione Tecnica per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 la somma di Euro 350.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Tale importo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo pari ad Euro 105.000,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione e della dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad Euro 175.000,00 a seguito della presentazione del report tecnico comprovante l'esecuzione di oltre il 50% delle attività affidate;
- il 20% dell'importo complessivo, a saldo, pari ad Euro 70.000,00 a seguito della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e della dichiarazione attestante le spese sostenute.

Per tutti gli elaborati realizzati verrà prodotto, al termine delle attività, un CD complessivo, che sarà fornito in tre copie alla Regione, unitamente a 3 copie cartacee della relazione.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa - Direzione Tecnica s'impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.

All'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.

ART. 6 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa di cui al D.P.R. n. 252/1998, dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.

Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - DIRITTI D'AUTORE E RISERVATEZZA

Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico di Arpa tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per ARPA

Il Dirigente Regionale

Il Direttore Generale

N. Proposta: PDTD-2011-743 del 30/11/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività relative a “Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola – prima fase”.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/11/2011

Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico
